

DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2024 - PROSPETTO MINISTERO ECONOMIA E FINANZA DEL 07.07.2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 29, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19, gli enti locali della Valle d'Aosta sono tenuti ad applicare le disposizioni in materia di contabilità contenute nella Parte II del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e nel D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni e ad approvare i documenti contabili entro i termini previsti dalla normativa statale vigente;

VISTI :

- il D. lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL) e s.m.i.
- il D. lgs. 23.11.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- il D. lgs. 10.08.2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- l'art. 54 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, che dispone che le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006 n. 296, che dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'annodi riferimento (in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno);
- l'art. 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che vengano allegate al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

PRESO ATTO del Decreto MEF (Ministro delle dell'Economia e Finanze) del 25 luglio 2023, con cui sono stabiliti puntuali ruoli, compiti e scadenze al fine di approvare il Bilancio di previsione degli enti locali entro il 31.12 dell'anno precedente il successivo servizio finanziario, da cui consegue che occorre procedere tempestivamente all'approvazione delle aliquote e delle tariffe di imposte, diritti, corrispettivi e tariffe sulla cui base la parte entrata e la parte uscita del bilancio comunale sono previste;

SOTTOLINEATO che, ai sensi dei commi da 739 a 783 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dall'anno 2020 è stata abolita l'imposta unica comunale (I.U.C.) di cui all'art.1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n.147 ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI) e sull'imposta municipale propria (IMU);

RILEVATO che la potestà in ordine alla determinazione delle aliquote dell'IMU compete al Consiglio comunale, in base ai commi da 748 a 755 dell'art. 1 della l. n. 160/2019;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 10 del 18.06.2020, di approvazione del regolamento della Imposta Municipale propria nel quadro delle nuove disposizioni di cui alla l. n.160/2019;

DATO ATTO che il decreto del Ministro dell'Economia e Finanze (MEF) 7 luglio 2023 (pubblicato in GU n 172 del 25 luglio 2023) disponeva l'obbligo di uso di un prospetto prestabilito all'individuazione delle fattispecie IMU in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con decorrenza dall'annualità 2024, in base alla previsione di cui all'art. 1 comma 756 della medesima Legge n. 160/2019;

UDITO il Segretario comunale fare presente che è stato approvato il 14 novembre 2023 dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) del SENATO DELLA REPUBBLICA XIX LEGISLATURA il testo del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali, il cui articolo 6bis ha per oggetto: “*Proroga decorrenza dell'obbligo di utilizzare il Prospetto delle aliquote IMU e proroga in materia di spending enti locali*”;

RILEVATO che il comma 1 del testo di emendamento dispone:”1. *In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025.*»;

CONSIDERATO che la nuova applicazione informatica che consentiva di elaborare il prospetto aliquote IMU, terminato il periodo di sperimentazione, non è più disponibile on line;

CONSTATATA, quindi, l'impossibilità di elaborare il prospetto delle aliquote Imu 2024 alla data del presente atto;

UDITO l'intervento del Sindaco e dell'assessore al bilancio che sottolineano l'importanza di definire le aliquote IMU da applicare per l'anno di imposta 2024 con atto espresso e illustrano la volontà di non aumentare le aliquote rispetto all'annualità precedente, per non gravare i cittadini di ulteriori spese nel contesto inflazionistico in atto ;

EVIDENZIATO, inoltre, che il comma 758 della Legge n. 160/2019 stabilisce che sono esenti dall'imposta IMU i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

VISTA la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”;

VISTO il parere di regolarità contabile favorevole e il parere favorevole in ordine alla legittimità del presente atto, espressi, ai sensi dell'art. 9, c. 2, lett. d) della L.R. 46/1998 e dell'art. 49bis della l.r. n. 54/1998, della dott.ssa Matilde Tango segretario – responsabile dell'area delle Entrate e del servizio finanziario;

CON voti favorevoli unanimi, resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che la parte in premessa alla presente è qui richiamata a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. DI STABILIRE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta Municipale Propria, con efficacia dal 1° gennaio 2024:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, con l'applicazione di detrazione di euro 200	4 per mille
Aliquota ordinaria	8,5 per mille
Aliquota per aree fabbricabili	8,0 per mille
Aliquota per i fabbricati di cat. C1 e A10	8,0 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato
Aliquota per immobili bene merce - fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e sempre che non siano locati	Azzerata
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale	Azzerata
Unità immobiliari ad uso abitativo locate a canone concordato di cui alla legge del 09/12/1998 n. 431	Riduzione di imposta del 25%

3. DI CONFERMARE, con riferimento all'esercizio finanziario 2024, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00=;

4. DI DARE ATTO che:

- il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, articolo 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 761, della Legge n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, computato per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto. il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente a ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'articolo 1, comma 762, della Legge n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate con le seguenti scadenze:

Acconto (I^ rata) o Rata Totale: 16 giugno 2024

Saldo (II^ rata) 16 dicembre 2024

- il versamento del tributo secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso CAD;

5. DI DISPORRE la pubblicazione della presente, oltre che all'albo pretorio, nelle sezioni del sito istituzionale dedicata ai tributi sugli immobili presenti sul territorio comunale;

6. DI PROVVEDERE a trasmettere al Mef mediante l'utilizzo del Portale del Federalismo Fiscale il prospetto delle aliquote IMU ai fini della successiva pubblicazione, entro il 28 ottobre 2024, sul sito internet www.finanze.gov.it.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
f.to : BARZAGLI Federico

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
f.to : TANGO Matilde

=====
Copia conforme all'originale per uso pubblicazione / amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
=====